ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli

REGOLAMENTO DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER GLI STUDENTI

Approvato con delibera n. 73 del 08/11/2022

PREMESA

La solidarietà è uno dei valori caratterizzanti l'Istituto Comprensivo Oltrarno; essa si concretizza in azioni atte a rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio e garantire il successo formativo a ciascun alunno/a dell'Istituto, senza che difficoltà di tipo economico possano ostacolare tale diritto.

Art. 1 – Costituzione del Fondo di solidarietà

Viene costituito il Fondo di Solidarietà a cui possono accedere le Famiglie degli/lle alunni/e che si trovino in svantaggio economico per partecipare a:

- 1. uscite e attività didattiche a pagamento
- 2. certificazioni linguistiche
- 3. libri di testo semplificati (per gli/le alunni/e che non beneficiano di altro contributo)

Il Fondo offre un aiuto concreto alle famiglie per far fronte ai costi di attività qualificanti e di aggregazione, nonché per l'acquisto di materiale scolastico, e rappresenta pertanto uno strumento di sostegno, inclusione e collaborazione tra l'Istituzione scolastica e le famiglie.

Il Fondo verrà suddiviso sulle tre casistiche sopra elencate in base alla percentuale di:

- 1. 80%
- 2. 10%
- 3. 10%

Per quanto riguarda il punto 3 dell'art. 1 i Docenti chiederanno di accedere al fondo nel caso in cui non abbiano avuto la possibilità di avere in omaggio dai rappresentanti delle case editrici le copie semplificate per le materie di studio.

Art. 2 – Composizione del Fondo e tipologia dei contributi

La quota del Fondo di solidarietà, per la parte a carico della scuola, è costituita dalle entrate della vendita del diario di Istituto, tolte le spese.

Possono inoltre contribuire al Fondo i contributi appositamente finalizzati, individuali o di gruppo di:

- Docenti:
- Personale ATA:
- Studenti e Genitori (anche organizzati in Comitati);
- Privati, Enti, Fondazioni e Associazioni del Territorio;
- Proventi derivanti dagli eventi organizzati dalla scuola;

Art. 3 – Modalità di acceso al Fondo di solidarietà

I genitori che intendano accedere al contributo dovranno presentare formale richiesta alla Segreteria del Comprensivo, corredata dalla certificazione ISEE attestante il reddito del nucleo familiare, entro le scadenze di seguito indicate,

- 20 settembre
- 1 dicembre
- 1 marzo

Art. 4 – Modalità di accesso al Fondo e ammontare dei contributi

Possono fruire del fondo solo gli/le studenti iscritti al Comprensivo Oltrarno e regolarmente frequentanti. La richiesta di utilizzo del Fondo deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico da:

- genitore dei suddetti studenti;
- docente referente di classe relativamente a studenti della propria classe con problematiche economiche
- assistenti sociali o tutori/tutrici di alunni/e

La richiesta di accesso al Fondo deve essere firmata da almeno un genitore o tutore/tutrice o docente tramite la compilazione del fac-simile allegato al presente regolamento.

Art. 5 Gestione delle istanze

La valutazione delle istanze pervenute verrà effettuata dalla Giunta Esecutiva che stilerà una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:

- -numero dei figli iscritti all'Istituto
- -situazione reddituale più sfavorevole come desunta dal modello ISEE
- -erogazione del fondo anno scolastico precedente;

La Giunta si riunirà per la valutazione delle istanze orientativamente entro i seguenti termini:

- 30 settembre
- 15 dicembre
- 15 marzo

In caso di insufficienza del Fondo in relazione alle richieste presentate, il contributo sarà erogato in base alla data di richiesta e se in paridata verrà ripartito in percentuali uguali tra i richiedenti che si trovano secondo i parametri sopra descritti in situazioni paritetiche.

Art. 6 Concessione del contributo

Il contributo è concesso dal Dirigente Scolastico, tenuto conto dell'analisi istruttoria delle domande pervenute entro i termini specificati all'art. 3 e sulla base delle risultanze del verbale stilato dalla Giunta Esecutiva.

Art 7 Deroga

Alla Giunta Esecutiva è consentito derogare alle limitazioni sopra indicate, relative alla percentuale da corrispondere per plesso e casistica, nei casi in cui ritenga di farlo su proposta del Dirigente scolastico, per la particolarità della situazione specifica presa in esame, che dovrà comunque essere documentata. Delle deroghe verrà data puntuale informazione al Consiglio di Istituto.

Art 8 Somme non utilizzate

Le somme non utilizzate nell'anno scolastico confluiscono ad incremento del Fondo per l'anno successivo.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e può essere modificato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.